

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 28/01/2010

Circolare n. 11

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio
dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: Importo dei contributi dovuti per l'anno 2010 per i lavoratori domestici.

SOMMARIO: *Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.*

L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2008-dicembre 2008 ed il periodo gennaio 2009-dicembre 2009 è risultata del 0,7%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2010 per i lavoratori domestici.

Si fa presente, inoltre, che l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non

ha subito modificazioni rispetto al 2009.

Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006, come indicato nella circolare n. 19 dell'8/02/2006.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF ⁽¹⁾
fino a € 7,22	€ 6,40	€ 1,34 (0,32) ⁽²⁾	€ 1,34 (0,32) ⁽²⁾
oltre € 7,22 fino a € 8,81	€ 7,22	€ 1,51 (0,36) ⁽²⁾	€ 1,51 (0,36) ⁽²⁾
oltre € 8,81	€ 8,81	€ 1,85 (0,44) ⁽²⁾	€ 1,84 (0,44) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 4,65	€ 0,98 (0,23) ⁽²⁾	€ 0,97 (0,23) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione

I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue nella pagina successiva.

Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF		LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF	
	ALIQUEUTE	COEFFICIENTI	ALIQUEUTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	17,4275%	0,831068	17,2075%	0,824509
D.S.	2,0325%	0,096924	2,1525%	0,103138
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
MATERNITA'	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
INAIL	1,31%	0,062470	1,31%	0,062770
Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,20%	0,009538	0,20%	0,009583
TOTALE	20,9700%	1,000000	20,8700%	1,000000

Riferimenti normativi:

- In base all'art. 1, comma 769, della **Legge 26/12/2006, n. 296** (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
- In base alla **Legge 23/12/2005, n. 266** (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
- L'art. 120 della **L. 23/12/2000, n. 388** riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).
- L'art. 49 della **L. 488/1999** dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall'art. 43 della **L. 28/12/2001 n. 488** (Legge finanziaria 2002).
- A seguito dell'art. 45 comma 3 del **D.Lgs. n. 286/1998** (Testo Unico sull'immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
- A seguito dell'art. 3, commi 1 e 3 della **L. 23/12/1998 n. 448**, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.
- In base al **D.Lgs. 446/97**, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

- In applicazione dell' art. 27, comma 2-bis, della **L. 28/02/1997, n. 30**, l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.

Il Direttore Generale

Nori